

# **Start up: entro il 9 dicembre 2021 le istanze per il contributo a fondo perduto**

Dal 9 novembre fino al 9 dicembre 2021 è possibile presentare in via telematica le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per le start up.

Con il provvedimento n. 305784, datato 8 novembre, **l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza** per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1-ter del DL 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

Tale provvedimento dà attuazione al DM 10 settembre 2021, pubblicato solo alcuni giorni fa in Gazzetta Ufficiale, che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.

L'art. 1-ter del DL 22 marzo 2021 n. 41, introdotto in sede di conversione in legge, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

**Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti:**

- **i ricavi e i compensi conseguiti nel 2019 (soggetti "solari") non devono superare l'importo di 10 milioni di euro;**
- **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei**

**corrispettivi dell'anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. contributo "Sostegni").**

Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, utilizzando l'apposito modello approvato.

La predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza è eseguita mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle Entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L'istanza contiene, tra l'altro, le dichiarazioni in relazione all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

## **Contributo in proporzione alle risorse**

Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro).

Il provvedimento chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, nell'istanza se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento rileva altresì che l'erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all'autorizzazione della predetta Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)

---

# **Omaggi di fine anno: le varie**

# casistiche

Alla fine di ogni anno, in occasione delle festività, è consuetudine per diverse imprese predisporre nei confronti dei propri clienti gli omaggi di "Natale".

Appare dunque interessante riassumere i profili Iva legati a tali regalie, analizzando anche gli aspetti operativi qualora gli omaggi vengano effettuati nei confronti di soggetti comunitari ovvero extracomunitari.

## Premessa

Le cessioni "*senza corrispettivo*" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva (art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972), con diritto alla **detrazione Iva** senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni a tale diritto proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto**, al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi), di cui al DPR 10 novembre 1997, n. 441, così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E.

Soggetti esercenti attività d'impresa

Operativamente, la **società che produce ovvero commercializza il bene** ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la **rivalsa dell'IVA** (quindi, applicando l'IVA in fattura, che verrà pagata dal cliente e versata all'Erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cliente) ovvero
- **senza rivalsa** dell'IVA.

A seconda di cosa decide la società, di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

<b>Modalità di assolvimento dell'obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell'IVA</b>	<p>In tale caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <b>cedente</b> deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l'addebito dell'IVA;</li><li>• il <b>cessionario</b> annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.</li></ul>
---	--

**Modalità di assolvimento dell'obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell'IVA**

Il **cedente** potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:

a. **emissione di fattura ordinaria**: il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il **cessionario** cui è destinato l'omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell'IVA;

b. **tenuta** (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e **annotazione sul registro omaggi** (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l'annotazione delle cessioni gratuite deve riportare l'ammontare globale:

- dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinto per aliquota;
- della relativa imposta, distinta per aliquota.

Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto a imposta di bollo;

c. **emissione di autofattura**: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi, il documento, con la dicitura "*autofattura per omaggi*", deve contenere **indicazione**:

- del valore normale dei beni ceduti;
- delle aliquote IVA applicabili;
- delle relative imposte.

Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse.

L'imponibile fa parte del **volume d'affari IVA**. L'Agenzia delle entrate, in una FAQ (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata sul sito *web*), ha chiarito che, **dal 1° gennaio 2019**, le **autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI**, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, con riferimento all'autofattura denuncia di cui all'art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. In tale ipotesi, **la fattura elettronica viene inviata al SdI dall'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente**

## **Registro omaggi**

Ditta o ragione sociale: Beta S.p.A.;

Domicilio fiscale: Via Fiume 2, Milano (MI);

C.F. e P. IVA: 1111111111.

<b>Data</b>	<b>Quantità</b>	<b>Denominazione omaggi</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Percentuale IVA</b>	<b>IVA</b>	<b>Importo complessivo</b>
1/12/2021	1	Impianto stereo	300,00	22%	66,00	366,00
2/12/2021	1	Casse stereo	100,00	22%	22,00	122,00
<b>Totali</b>			<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>88,00</b>	<b>488,00</b>

Sono, invece, escluse dall'IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all'atto dell'acquisto, non è stata operata la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del Dpr n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50 (n. 4 del secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972; a conferma di ciò si veda anche la C.M. 16 luglio 1998, n. 188/e, nella quale viene riportato letteralmente che:

*"Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo.*

*Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4).*

*Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'art. 2, 2, secondo comma*

n. 4), del Dpr n. 633/72”.

Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene **preferibile emettere il DDT** (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, al fine di dimostrare l'**inerenza** dell'acquisto.

Schema riassuntivo (con le novità del decreto Semplificazioni)  
vedi Allegato 1

### **Lavoratori autonomi**

**Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA**, in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell'[art. 2, primo comma, n. 4](#)), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, **non vi è l'obbligo di emissione della fattura.**

Infatti, la previsione normativa di cui all'[art. 2, primo comma](#), n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto dell’“attività propria dell’impresa”; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'[art. 4](#) del D.P.R. n. 633/1972, ovvero ai soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, [n. 20/270516](#), ha chiarito che “*le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono l’imponibilità*”. Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla **detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore a euro 50.**

### **Soggetti di Paesi UE ed extra-UE**

*Tabella – Aspetti IVA degli omaggi con soggetti di altri Paesi della UE*

Tipologia di operazione	Regime IVA
<p><b><i>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE, non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'<a href="#">art. 41</a> del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto manca l'onerosità della cessione;</li> <li>• ne consegue che la cessione a titolo gratuito è <b>imponibile ai fini IVA</b> (così come chiarito dalla C.M. 23 febbraio 1994, <a href="#">n. 13-VII-15-464</a>, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia)</li> </ul>
<p><b><i>Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessione <b>esclusa da IVA</b>;</li> <li>• così come chiarito dalla C.M. <a href="#">n. 13-VII-15-464</a> del 1994, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia</li> </ul>
<p><b><i>Omaggi ricevuti da altro Paese della UE</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'operazione è <b>soggetta a IVA nel Paese UE di provenienza</b>. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;</li> <li>• l'eventuale fattura non va integrata né va emessa autofattura. Occorre, in ogni caso, vincere la presunzione di acquisto “in nero” e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria</li> </ul>

*Tabella – Aspetti IVA degli omaggi con soggetti extra-UE*

Tipologia di operazione	Regime IVA
<i>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni <b>non imponibili IVA</b> ai sensi dell'<a href="#">art. 8, primo comma</a>, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;</li> <li>• obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'UE;</li> <li>• essendo cessioni senza corrispettivo, <b>non rilevano ai fini del <i>plafond</i></b> per l'esportatore abituale</li> </ul>
<i>Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni <b>fuori campo IVA</b> ai sensi dell'<a href="#">art. 2, secondo comma</a>, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;</li> <li>• necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (ad esempio, fattura pro forma)</li> </ul>
<i>Omaggi ricevuti da Paese extra-UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto dell'introduzione, sarà emessa regolare <b>bolletta doganale</b> anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;</li> <li>• ai fini dell'evasione di dazi e IVA, la Dogana assume quale imponibile il <b>valore di mercato</b> dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'<a href="#">art. 14</a> del D.P.R. n. 633/1972;</li> <li>• è necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".</li> </ul>

**Acquisti (ovvero omaggi) di beni in Italia nel caso in cui il cedente estero non sia stabilito ai fini IVA in Italia**

Con riferimento agli **acquisti di beni (anche gratuiti e, quindi, rientranti nella fattispecie degli omaggi) territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia**, effettuati da soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia, capita sovente che il cedente non sia “stabilito” ai fini IVA in Italia e che lo stesso abbia un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA in Italia.

Per **soggetto estero non “stabilito” ai fini IVA in Italia** si intende il soggetto passivo d'imposta estero (UE ovvero extra-UE) che in Italia non ha la sede dell'attività economica e non ha una stabile organizzazione ai fini IVA. Ne consegue che risulta irrilevante, ai fini della “stabilità” IVA, il possesso in Italia di un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA (di cui all'[art. 35-ter](#) del D.P.R. n. 633/1972).

Ciò premesso, così come stabilito dall'[art. 17, secondo comma](#), del D.P.R. n. 633/1972, **l'IVA relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia deve sempre essere assolta dal cessionario o committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* (se il cedente/prestatore estero è un soggetto passivo “stabilito” in altro Paese della UE diverso dall'Italia) ovvero autofattura (se il cedente/prestatore passivo estero è extra-UE), ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto si vedano le [circolari 18 marzo 2010, n. 14/E](#), e [21 giugno 2010, n. 36/E](#)).**

Ne consegue che le **fatture** di cessioni (ovvero omaggi) di beni emesse da cedenti soggetti passivi d'imposta non “stabiliti” ai fini IVA in Italia nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia devono necessariamente essere emesse, ancorché non soggette a IVA ai sensi dell'[art. 17, secondo comma](#), del D.P.R. n. 633/1972, dai cedenti esteri senza l'utilizzo dell'eventuale rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA.

Invece, i **cessionari soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia, per tutti gli acquisti di beni territorialmente rilevanti in Italia**, dovranno:

- integrare (cd. **reverse charge**) la fattura ricevuta dal cedente soggetto passivo UE non “stabilito” ai fini IVA in Italia. Si deve ricordare che, in presenza di omaggi:
  - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà effettuare il *reverse charge* soggetto a IVA con diritto alla detrazione dell’IVA;
  - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà effettuare *reverse charge* (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia);
- emettere **autofattura**, se il cedente è stabilito in Paesi extra-UE e non “stabilito” ai fini IVA in Italia:
  - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta a IVA con diritto alla detrazione dell’IVA;
  - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia).

Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia	Soggetto passivo UE <b>non</b> "stabilito" ai fini IVA in Italia	Soggetto passivo IVA italiano	<p><b>Reverse charge</b>  <b>Con riferimento agli omaggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà effettuare il <i>reverse charge</i> soggetto a IVA con diritto alla detrazione dell'IVA;</li> <li>• se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà effettuare <i>reverse charge</i> (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia)</li> </ul>
	Soggetto passivo extra-UE <b>non</b> "stabilito" ai fini IVA in Italia	Soggetto passivo IVA italiano	<p><b>Autofattura</b>  <b>Con riferimento agli omaggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta a IVA con diritto alla detrazione dell'IVA;</li> <li>• se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero, il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (in quanto operazione fuori campo IVA in Italia).</li> </ul>

Nel caso evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, **non si è in presenza di operazioni intracomunitarie**. Ne consegue che non

si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, in quanto si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'“**esterometro**”, qualora il *reverse charge*/autofattura non siano gestiti elettronicamente, ma in **formato analogico**.

Nell'operatività capita, comunque, sovente che il cedente/prestatore estero emetta fattura tramite il proprio rappresentante fiscale italiano ovvero identificazione diretta IVA in Italia, indicando che l'operazione è “*esclusa da IVA e soggetta a inversione contabile ai sensi dell'[art. 17, secondo comma](#), del D.P.R. n. 633/1972*”. Tecnicamente, tale **fattura non risulta corretta**; infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E](#), ha chiarito che il **documento emesso con indicazione della partita IVA italiana dal rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta di un soggetto passivo estero “stabilito” nella UE**, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA “stabilito” ai fini IVA in Italia, sia da considerare **non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero**. Il documento risulta, invece, corretto se, oltre all'indicazione della partita IVA del rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta IVA, vi siano anche tutti gli estremi del cedente estero comunitario (quindi, anche indicazione della partita IVA estera).

Stante il contenuto della citata [risoluzione n. 21/E del 2015](#), sembra ragionevole ritenere che, nel caso in esame, la fattura emessa da un **rappresentante fiscale italiano di cedente/prestatore soggetto passivo extra-UE** non debba riportare, necessariamente, anche i dati di quest'ultimo. Ne consegue che, in tale caso, la fattura emessa con i soli dati del rappresentante fiscale di soggetto extra-UE dovrebbe risultare corretta (a tali conclusioni si perviene anche leggendo l'[art. 219-bis](#) della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, in tema di autofattura). Quindi, senza la necessità di aggiungere le informazioni del cedente/prestatore extra-UE.

(MF/ms)

# **Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: proroga al 31 dicembre 2021**

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per aderire al servizio di **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall' Agenzia delle Entrate**, che consentiva di potere accedere ai file Xml transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.

L'uso del condizionale si deve al fatto che il 3 novembre l' Agenzia delle Entrate, col provvedimento n. 298662, ha **riaperto i termini per l'adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021** e permettendo, in questo modo, di poter ancora "recuperare" le fatture "pregresse".

La motivazione questa volta va ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti, quanto piuttosto alle richieste degli operatori che "non hanno colto la differenza" tra l'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche "e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell'errato

convincimento che l'adesione già prestata per il primo servizio" comportasse implicitamente anche la possibilità di fruire del secondo.

La scadenza era già stata oggetto in passato di numerose proroghe, in considerazione delle diverse interlocuzioni fra l'Agenzia e l'Autorità Garante della protezione dei dati personali, per la definizione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Negli ultimi provvedimenti che disponevano lo slittamento dei termini, si richiamava, infatti, l'introduzione dell'art. 14 del Dl n. 124/2019, che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle e-fatture ed è stato disposto che i dati in esse contenuti "possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali" (cfr. tra gli altri il provv. n. 17289/2021).

La norma stabiliva che Agenzia e Guardia di Finanza dovessero adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza", sentito il Garante.

La mancata proroga dell'ultima scadenza aveva lasciato intendere che le suddette questioni fossero state risolte e che, quindi, si dovesse ritenere concluso il periodo transitorio che consentiva a chiunque di potere accedere ai file Xml transitati via SdI, rendendo necessaria, a tal fine, la manifestazione dell'adesione.

Come sottolineato dall'Agenzia, invece, la riapertura dei termini si deve da un lato alla mancata comprensione circa la distinzione fra servizio di consultazione e servizio di conservazione e, dall'altro, alla "concomitanza della scadenza del 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla

possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all'Amministrazione finanziaria che “l'indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”.

Il CNDCEC ha espresso al proposito, in un comunicato stampa, il proprio apprezzamento per la riapertura dei termini, affermando che di fronte “alle evidenti difficoltà createsi”, il provvedimento emanato “grazie anche alla proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale (...) è una utile boccata d'ossigeno per contribuenti e professionisti”.

Quanto alla distinzione fra i servizi citati, si ribadisce che il servizio di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. 89757/2018, §7), consente di assolvere agli obblighi di cui all'art. 39 del Dpr 633/72 (secondo cui le “fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica”), ai sensi delle disposizioni di cui al Dm 17 giugno 2014. In base all'accordo di servizio, l'Agenzia, entro 48 ore dalla data di ricezione della domanda di esibizione dei documenti conservati (salvo ritardi dovuti alla manutenzione del sistema), rende disponibile nell'area riservata il c.d. “pacchetto di distribuzione” o la comunicazione di anomalia della richiesta.

Le fatture elettroniche sono conservate a norma dall'Agenzia per la durata di quindici anni.

Il servizio di consultazione proposto gratuitamente dalla stessa Agenzia (prov. n. 89757/2018, § 8.1, 8-bis e 8-ter),

permette, invece, di consultare e acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante SdI, all'interno di un'apposita area del portale "Fatture e Corrispettivi". I file Xml restano disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

(MF/ms)

---

## **Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti**

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il [codice di prevenzione incendi](#) vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: **1) in esercizio 2) in emergenza**; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul **numero degli occupanti**; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per **persone con esigenze speciali**, ai fini di garantire l'inclusività.

### **Formazione di tutti i lavoratori (art.3)**

Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a **tutti** i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate).

Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

#### **Addetti antincendio (art.4)**

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

#### **Formazione degli addetti (art.5)**

I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell'aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno **quinquennale** e conseguono **l'attestato di idoneità tecnica**. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l'attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l'idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l'attestato di formazione direttamente a fine corso.

#### **Disposizioni transitorie**

I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)

[4346\\_N.L.\\_41\\_-\\_ANTINCENDIO\\_DM\\_2sett2021\\_Tabella\\_durata\\_corsi.pdf](#)

[Download](#)

[4348\\_N.L.\\_41\\_-\\_ANTINCENDIO\\_DM\\_2sett2021\\_testo\\_in\\_GU.pdf](#)

[Download](#)

[4352\\_N.L.\\_aa\\_-\\_](#)

[ANTINCENDIO\\_DM\\_2sett2021\\_circolare\\_15472\\_Chiarimenti.pdf](#)

[Download](#)

---

# Aggiornamento formazione dirigenti Accordo Stato- Regioni 2011 e 2016

Il percorso dell'aggiornamento della formazione dei Dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 nell'ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti effettivamente svolti. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.

## Crediti Formativi

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: **dirigente** (6 ORE), **drsppl** l/(riconosciute 6 ORE di aggiornamento), **lavoratore**, **preposto**.

## Programma

## **Decorrenza aggiornamento**

A partire dalla conclusione della formazione entro il quinquennio successivo e così a seguire (5 anni, 10 anni, 15 anni ecc...)

Nell'ottica della life long learning tutti gli aggiornamenti decorrono sempre dalla conclusione della formazione e devono essere fatti ENTRO (non dopo) il periodo prescritto per legge.

- Evoluzione normativa
- Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
- Fonti di rischio dell'attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
- Tecniche di comunicazione volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Gestione rischi interferenziali
- Gestione delle emergenze
- Approfondimento sugli adempimenti dell'art.18 del D.Lgs. 81/08

I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.

## **Esclusioni**

Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

Non è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Ai fini dell'aggiornamento per dirigenti, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.

La formazione non comprende l'addestramento.

### **Valutazione degli apprendimenti e attestati**

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia

### **Docente formatore**

I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

### **Destinatari**

Dirigenti

### **Requisiti minimi di partecipazione**

I dirigenti che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011

### **Durata**

06.00 ore

### **Quota di adesione:**

**€ 140,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco**

€ 200,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

#### **Date e Sedi di svolgimento**

10/12/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione

10/12/2021 13.30-15.30 presso Teleformazione

E' possibile iscriversi cliccando al link: [ADESIONE](#)

(SB/mc)

---

# **Corso:                   aggiornamento Rspp/datore di lavoro rischio alto**

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso **"Aggiornamento rspp datore di lavoro - rischio alto"** rivolto a tutti gli i datori di lavoro/rspp che devono effettuare l'aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro in quanto hanno già ricevuto la formazione prevista del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro

Il percorso dell'aggiornamento della formazione per DL/RSPP è stato progettato per ottemperare ai disposti di legge dell'art.34 comma 3 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e agli obblighi del datore di lavoro. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011 Nello specifico, il corso è per i datori di lavoro/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di

appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).

### **Crediti Formativi**

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: – DL/RSPP, LAVORATORE, DIRIGENTE, PREPOSTO

### **Programma**

#### **Decorrenza aggiornamento**

- Nomina DL/RSPP prima del 31/12/1996, il 1° aggiornamento andava svolto entro 10/01/2014 (se non è stato svolto la carica è decaduta) e da quella data la periodicità è quinquennale
- Nomina DL/RSPP dopo il 31/12/1996 senza aver svolto alcuna formazione: la formazione andava frequentata immediatamente (se non è stata svolta la carica è decaduta) e dalla data di fine corso l'aggiornamento ha periodicità quinquennale
- Nomina DL/RSPP dopo il 31/12/1996 e formazione conforme al DM 16/01/97 il 1° aggiornamento andava svolto entro 11/01/2017 (se non è stato svolto la carica è decaduta) e da quella data la periodicità è quinquennale
- Nomina DL/RSPP e formazione dopo l'11/01/2012 (se non è stata svolta la carica è decaduta) decorrenza quinquennale al completamento del percorso formativo

#### **Programma (come da Accordo S-R del 21 dicembre 2011)**

- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi, evoluzione normativa
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio dell'attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi

particolari e i rischi di tipo ergonomico

- Tecniche di comunicazione volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- I contenuti dei corsi sono da considerarsi come minimi e quindi i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, possono implementarne durata e contenuti.

## **Esclusioni**

Ai fini dell'aggiornamento per i DL/RSPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.

La formazione non comprende l'addestramento.

## **Valutazione degli apprendimenti e attestazioni**

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.

## **Destinatari**

I datori di lavoro che assolvono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL/RSPP) nella loro azienda (aziende artigiane o industriali che occupano fino a 30 lavoratori) come previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 e che abbiano completato il percorso formativo richiesto

## **Requisiti minimi di partecipazione**

I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

#### **Durata**

14.00 ore

#### **Quota di adesione:**

**€ 200,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco**

€ 300,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

#### **Date e Sedi di svolgimento**

18/11/2021 13.30-17.30 presso Teleformazione

25/11/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione

02/12/2021 08.30-12.30 presso Teleformazione

03/12/2021 08.30-10.30 presso Teleformazione

E' possibile iscriversi cliccando al link: [ADESIONE](#)  
(SB/mc)

---

# **Formazione                      Csr                      e sostenibilità:                      finanziamento camerale**

La Camera di Commercio Lecco – Come sostiene l'iscrizione delle imprese al **corso Csr "Responsabilità Sociale delle Imprese"** e ai moduli formativi su **Csr e Sostenibilità**, organizzati da Supsi "Scuola universitaria professionale della

Svizzera italiana". Si tratta della quarta edizione, la novità è l'intendimento di offrire sia un percorso formativo completo per figure aziendali che intendano assumere il ruolo di Csr manager sia percorsi brevi su tematiche puntuali. L'integrazione degli aspetti teorici con gli strumenti pratici e l'esperienza diretta delle imprese permette di acquisire una visione a 360° del tema sia per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, ambientali che gli aspetti di governance e comunicazione.

Si tratta di un **percorso di 120 ore obbligatorie** + altre a scelta, che si sviluppa da febbraio a settembre 2022, possibilmente in presenza con sede a Como e a Mendrisio, per un costo di 5.000 euro.

Il bando di contributo è attualmente aperto e scaricabile dal [sito della Camera di Commercio Como-Lecco](#), dove si può trovare il testo con tutte le condizioni e tutte le informazioni relative al corso.

**Il contributo è pari al 50% del costo del corso** e dei moduli formativi; le imprese possono inviare la domanda di contributo fino al 30 novembre 2021 mediante la pec camerale ([cciaa@pec.comolecco.camcom.it](mailto:cciaa@pec.comolecco.camcom.it)).

E' possibile partecipare anche soltanto ad alcuni moduli formativi tematici a scelta, minimo 4 fino a 12 (ogni modulo è fatto da 4 ore). Questa modalità si chiama "formula voucher" e il modulo minimo, da 16 ore, costa 1000 euro e può essere a sua volta coperto al 50%. Uno stesso pacchetto di moduli tematici può essere frequentato da persone diverse della stessa azienda.

Si allega il documento che contiene gli argomenti e la scansione temporale del corso.

La Camera di Commercio, dopo aver valutato le domande, comunicherà direttamente a Suspi i nominativi delle imprese destinatarie del contributo. In seguito Suspi chiederà alcuni documenti aggiuntivi (es. documentazione relativa alla formazione pregressa dei partecipanti al corso CSR e simili).

L'iniziativa nasce e si sviluppa nell'ambito del [gruppo di](#)

[lavoro Smart](#) “Strategie sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio transfrontaliero”.

Api Lecco Sondrio è a disposizione per eventuali approfondimenti, potete scrivere a [silvia.negri@api.lecco.it](mailto:silvia.negri@api.lecco.it).

(SN/am)

[4318\\_N.L.\\_40\\_-\\_Bando\\_CamComCoLc\\_CorsoCSReSostenibilita.pdf](#)  
[Download](#)

---

## **Modifiche non sostanziali Aua: dal 1° gennaio 2022 invio digitale**

Con la presente si ricorda che i **termini** per la messa a regime delle modulistiche telematiche inerenti le **volture e modifiche non sostanziali Aua** (precedentemente previsti per il 1 luglio 2021) sono stati prorogati al 1° gennaio 2022, attraverso la Dgr 29 giugno 2021, n. 4958 “differimento dei termini per la messa a regime delle modulistiche relative all’autorizzazione unica ambientale (Aua) di cui alla DGR n.4027 del 14 dicembre 2020”, scaricabile [all'apposito link](#).

Fino a gennaio 2022, le istanze di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale continueranno ad essere trasmesse direttamente all’Autorità competente in materia di Aua (Province, Città Metropolitana) secondo le modalità da queste messe a disposizione, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale (Dpr 59/2013) e regionale in essere.

Per queste autorizzazioni si può consultare la [pagina regionale di riferimento](#).

# **Interpelli in materia ambientale al Mite**

L'Istituto dell'interpello in materia ambientale, da alcuni mesi, consente di inoltrare al Mite (Ministero della transizione ecologica) **istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale**. La novità risale al DL n. 77 del 31 maggio 2021 art.27 che ha modificato il Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 art. 3 septies.

Le domande possono essere poste da regioni, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le risposte vengono pubblicate sul [sito del Mite](#), suddivise per le seguenti **tematiche**:

- **Natura**
- **Mare**
- **Tutela dell'acqua**
- **Bonifiche**
- **Economia circolare**
- **Qualità dell'aria**
- **Energia**
- **Valutazioni ed autorizzazioni ambientali**
- **Rischi d'incidente rilevante**
- **Agenti fisici** (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti)

Attualmente sono state inserite alcune risposte alle voci "Economia circolare" e "Valutazioni e autorizzazioni

ambientali” che sono direttamente consultabili on line.

(SN/bd)

---

## **Radio Confapi: intervista a Laura Silipigni e Katia Schiatti**

La presidente del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio, Laura Silipigni, e la titolare dell'azienda Lovers, Katia Schiatti, parlano del progetto “**Mentoring al femminile**”.

[CLICCA QUI](#) per ascoltare le loro interviste.